

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL ... 0.3. MAR. 2016

Unions Province d'Italia



UPI



Punto 4

PARERE

***Schema di decreto legislativo recante attuazione della
delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di licenziamento***

Roma, 3 marzo 2016

L'Unione delle Province d'Italia condivide lo spirito dell'intervento normativo di attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento che ha la finalità di combattere il fenomeno dell'assenteismo e delle false attestazioni di presenza nelle pubbliche amministrazioni.

Si esprime pertanto il parere favorevole sul provvedimento e, al fine di garantirne l'effettivo raggiungimento delle finalità previste, si segnalano i seguenti profili problematici su cui si ritiene opportuno che il governo ponga attenzione nella redazione finale del provvedimento:

1. adeguata valutazione del principio che prevede il divieto degli automatismi sanzionatori (secondo quanto costantemente evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità) e del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa;
2. corretta determinazione dei profili temporali e delle scadenze previste dalla procedura definita con il decreto in relazione con quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari, anche in considerazione degli intenti di accelerazione dei procedimenti stessi sottesi all'intervento normativo;
3. definizione della natura della sospensione cautelare senza stipendio in relazione alla tipizzazione delle sanzioni già previste dall'ordinamento precisandone la natura di strumento orientato ad esigenze cautelari e definendone la tempistica rispetto agli strumenti di carattere sanzionatorio;
4. attenzione alla corretta applicazione del principio di proporzionalità nella determinazione delle sanzioni a carico dei dirigenti che omettano l'attivazione del procedimento disciplinare;
5. verifica di un'effettiva copertura della delega prevista dalla legge 124/2015 rispetto alla fissazione di una nuova fattispecie di reato quale quella prevista al comma 3 quinquies dell'articolo 55-quater del decreto;
6. esigenza di un successivo pieno coordinamento delle disposizioni del decreto con l'impianto normativo in materia di procedimenti che emergerà dall'attuazione della delega di cui all'articolo 17 del legge 124/2015.

